



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 570 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA ECODEM SRL (C.F. 04632600278) PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI UBICATO IN VIA CASAI DEL TAU' 54 IN COMUNE DI PORTOGRUARO (VE) - MODIFICA SOSTANZIALE

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la L. n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la L.R. n. 3 del 21.01.2000 smi;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con Decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano

Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- ii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iii. il D.Lgs. n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iv. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012, che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- v. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- vi. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della L. 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (L. Finanziaria 2010)";
- vii. il D.M. n. 69 del 28.03.2018 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- viii. il D.M. n. 127 del 28.06.2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006";
- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- x. il D.M. Interno 26.07.2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";
- xi. il D.M. n.59 del 04.04.2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del D.Lgs n. 152 03.04.2006»;
- xii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xiii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di

costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;

- xiv. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xvii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xviii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xix. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L.R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xx. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

- i. l’articolo 113 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- ii. la D.G.R.V. n 107 del 05.11.2009 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii. l’allegato A alla D.G.R.V. n. 80 del 27.01.2011 che concerne: “Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative;
- iv. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque, di cui all’articolo 121 del D.lgs. 152/2006, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del n. 107 del 5.11.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 88 del 27.10.2009;

Richiamati:

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 smi. “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”;
- ii. l’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”
- iii. il decreto direttoriale n. 309 del 28.06.2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;

Atteso che con provvedimento prot. 26816 del 18.04.2023, come integrato dal provvedimento prot. n. 74882 del 03.11.2023, l’impresa Ecodem S.r.l (C.F. 04632600278), con sede legale in vai Casai del Tau’ a Portogruaro (Ve), è stata autorizzata alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in Via Casai del Tau' 54 in comune di Portogruaro (Ve);

Premesso che:

con istanza assunta ai prott. nn. 58010 e 58011 del 29.08.2023 l'impresa ha chiesto la modifica del provvedimento prot. n. 26816 del 18.04.2023, come modificato dal provvedimento prot. n. 74882 del 03.11.2023, relativamente ai seguenti aspetti:

- Inserimento dell'attività di recupero R5, con produzione di End of Waste (di seguito EoW) caso per caso, per le terre e rocce da scavo (codice EER 170504 "terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503*");
- Inserimento di un nuovo vaglio per la lavorazione delle terre e rocce da scavo;
- Aumento potenzialità annua (da 68.000 a 93.000 tonn) e giornaliera di trattamento dei rifiuti (da 520 a 1.200 tonn);
- Riorganizzazione del lay-out dell'impianto;

con nota prot. n. 60260 del 04.09.2023 la scrivente Amministrazione ha interrotto i termini del procedimento, in attesa del pronunciamento sulla compatibilità ambientale di cui all'istanza assunta al prot. n. 57905 del 29.08.2023;

con provvedimento prot. n. 5784 del 30.01.2024 la Scrivente ha determinato il non assoggettamento, con condizioni, alla procedura di VIA, di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006, del progetto proposto. Le condizioni prescritte sono le seguenti:

Condizione n. 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Oggetto della condizione	Qualora emergano segnalazioni di disturbo olfattivo il proponente dovrà: <ol style="list-style-type: none"> 1) Attivarsi entro le 24 ore per eliminare la fonte del disturbo olfattivo: 2) Attivarsi seguendo le indicazioni di cui al D. del Direttore Generale della DG Valutazioni Ambientali del Mase.n. 309 del 28.06.2023
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dal ricevimento da parte delle Autorità Locali della Segnalazione di molestia olfattiva, per quanto attiene al punto 2 sopra individuato
Soggetto verificatore	Comune di Portogruaro e ARPAV – Dipartimento di Venezia

Condizione n. 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Oggetto della condizione	Sia svolta una campagna di misure fonometriche, con i nuovi impianti a regime e barriera acustica realizzata, specificatamente orientata a verificare l'impatto delle attività e degli impianti nei confronti dei recettori più vicini. Dittale campagna di misure venga inviata una relazione, redatta da tecnico competente in materia acustica, agli Enti sotto individuati.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dall'inizio della attività dell'impianto nella nuova configurazione.
Soggetto verificatore	Comune di Portogruaro e ARPAV – Dipartimento di Venezia

con nota prot. n. 12042 del 20.02.2024 la Scrivente ha chiesto il completamento della documentazione agli atti, rilevando che, per quanto concerne il recupero di rifiuti inerti ai sensi del D.M. 152/20024, la documentazione trasmessa era priva dell'aggiornamento previsto all'art. 8 del citato Decreto, mentre per il recupero caso per caso la documentazione trasmessa risultava incompleta e non redatta secondo le indicazioni di Arpav – Area Tecnica Gestionale - U.O. Economia Circolare, ciclo dei rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti;

con nota recepita ai prott. nn. 18162 e 18163 del 18.03.2024 l'impresa integra la documentazione con quanto richiesto.

con nota prot. n. 19852 del 25.03.2024 la Scrivente ha avviato il procedimento per la modifica del provvedimento prot. n. 26816/2024 smi e contestualmente ha convocato la I Conferenza Istruttoria dei Servizi (di seguito CdS);

con nota prot. n. 28451 del 26.03.2024, recepita al prot. n. 20129 del 26.03.2024, l' Arpav – Area Tecnica Gestionale - U.O. Economia Circolare, ciclo dei rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti ha trasmesso il proprio parere, con prescrizioni, in merito al recupero di rifiuti inerti caso per caso;

con nota recepita al prot. n. 25081 del 17.04.2024 l'Ulss4 “Veneto Orientale” ha trasmesso il nulla osta, prot. n. 21731 del 15.04.2024, con il quale è stato comunicato che, per quanto di competenza, non si rilevano motivi ostativi per quanto richiesto;

con nota prot. n. 13454 del 19.04.2024, recepita al prot. n. 26087 del 19.04.2024, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso dopo aver precisato che:

- la documentazione pervenuta è priva della relazione tecnica-illustrativa e della proposta di provvedimento prevista ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 42/2004;
- l'area oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004;

ha comunicato che non ha elementi sufficienti e adeguati per potersi esprimere e pertanto esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento;

con nota prot. n. 28372 del 03.05.2024 la Scrivente, precisando che il Comune di Portogruaro (di seguito Comune) nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19.04.2024, pur riconoscendo che l'area in oggetto ricadeva in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, non aveva richiesto alcuna integrazione in merito, trasmette copia della nota di cui al precedente capoverso invitandolo a trasmettere alla soprintendenza la documentazione mancante;

con nota recepita al prot. n. 33216 del 21.05.2024 il Comune ha comunicato di aver chiesto all'impresa di attivarsi per presentare una specifica istanza al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica relativamente ai lavori ed alle strutture previste nel nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti di Via Casai del Taù a Portogruaro. Contestualmente ha chiesto la sospensione dei lavori della CdS “in attesa delle Determinazioni assunte dalla soprintendenza in esito al procedimento di autorizzazione paesaggistica;

con nota prot. n. 35701 del 31.05.2024 la Scrivente ha trasmesso a tutti i partecipanti copia del verbale (prot. n. 33986 del 23.05.2024) della CdS del 19.04.2024 e contestualmente ha invitato l'impresa Ecodem Srl a trasmettere le integrazioni richieste;

con la nota di cui al precedente capoverso la Scrivente Amministrazione ha, inoltre, comunicato al Comune che, essendo i termini per la conclusione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica coerenti con i termini del procedimento di cui all'istanza prott. nn 58010 e 58011 del 29.08.2024, i termini del procedimento in capo alla Scrivente non sarebbero stati sospesi;

con nota prot. n. 42197 del 01.07.2024 la Scrivente ha chiesto al Comune di essere informata della pratica relativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

con nota prot. n. 2811 del 04.07.2024 l'impresa ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione richiesta ;

con nota prot. n. 43899 del 09.07.2024 la Scrivente ha concesso la proroga richiesta ;

con nota prot. n. 49491 del 05.08.2024 l'impresa, considerando che la soprintendenza non ha ancora dato alcun chiarimento in merito alla improcedibilità espressa per la pratica presentata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ha chiesto un'ulteriore proroga per la consegna delle integrazioni;

con nota prot. n. 52522 del 21.08.2024 la Scrivente ha concesso la proroga richiesta spostando il termine per la consegna al 01.10.2024 e specificando che in caso di mancata consegna si sarebbe proceduto all'archiviazione del procedimento.

con la medesima nota di cui al precedente capoverso la Scrivente ha chiesto al Comune di essere informata circa l'iter del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che si interconnette con la conclusione del procedimento di cui trattasi.

con nota recepita al prot. n. 62351 del 02.10.2024 l'impresa ha trasmesso le integrazioni richieste In particolare, attesa l'entrata in vigore del D.M. 127 del 28.06.2024, l'impresa ha aggiornato la documentazione richiesta ai sensi del D.M. 152/2022 al D.M. 127/2024;

con nota prot. n. 42727 del 18.10.2024, recepita al prot. 67026 del 18.10.2024. il Comune, in riferimento al rilascio della paesaggistica, ha comunicato che è in attesa di un riscontro della soprintendenza sulle modalità da attuare al fine di ottenere la suddetta autorizzazione; in tal senso chiede alla scrivente Amministrazione una proroga di 120 gg per la conclusione del procedimento;

con nota prot. n. 77557 del 28.11.2024 la Scrivente ha convocato la II conclusiva CdS;

con nota prot. n. 1110 del 09.01.2025, recepita al prot. n. 1125 del 09.01.2025, l'Ulss 4 "Veneto Orientale" ha comunicato che, vista la documentazione agli atti e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi in essere;

con nota prot. n. U 1059 del 14.01.2025, recepita al prot. n. 2031 del 14.01.2025 il Comando Provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco ha comunicato che, dopo aver visionato la documentazione pervenuta e per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione del progetto presentato. Ha precisato altresì che all'interno dell'area interessata non sono attualmente presenti attività soggette al loro controllo al di fuori di un distributore di carburante per cui l'impresa è attualmente in regola con gli adempimenti di Prevenzione Incendi (attività: 13.1.A di cui al DPR. n. 151 del 01.08.2011);

con nota prot. n. 2367 del 16.01.2025, recepita al prot. n. 2841 del 16.01.2025, il Comune ad integrazione di quanto espresso durante la CdS del 15.01.2025 ed allegando una relazione esplicativa ha dichiarato che il progetto presentato è assentibile. In particolare ha rammentato che l'impianto nella sua configurazione attuale era stato autorizzato dal Comune con Permesso di Costruire n. 45112 del 05.11.2018, il quale aveva ottenuto, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs 42/2004 e del DPR n. 31/2017 la preventiva Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 17/2018 del 05.11.2018. L'attuale progetto di riconfigurazione dell'impianto ha proposto degli interventi (ampliamento della barriera acustica e l'installazione di un distributore di gasolio ad uso privato) che, per gli aspetti di tutela paesaggistica, avevano già ottenuto la prevista Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (rispettivamente n. 45/23 del 28.11.2023 e 41/23 del 27.10.2023). Le rimanenti opere previste che riguardano interventi sulla posizione dei cumuli e delle attrezzature per lo svolgimento dell'attività di recupero non rientrano tra le opere da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti tra quelle indicate alla lettera A.31 – Allegato A del DPR 31/2017.

Con nota prot. n. 8514 del 07.02.2025 la Scrivente ha trasmesso copia del verbale, prot. n. 8873 del 10.02.2025, della CdS tenutasi in data 15.01.2025 dal quale si evince che l'impresa ha chiesto l'aggiornamento dell'attività di recupero rifiuti inerti al D.M. 127/2024 ed ha trasmesso una nuova relazione per il recupero caso per caso dei rifiuti identificati con codici EER 170504 e 170302. Relativamente a quest'ultimo aspetto l'Arpav – Area Tecnica Gestionale - U.O. Economia Circolare, ciclo dei rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti rilevando che le tabelle, per aderire ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto standardizzati a livello regionale, utilizzate dall'impresa erano state, a seguito di aggiustamenti normativi, superate da nuove versioni ha suggerito all'impresa di ripresentare la relazione tecnica per la cessazione della qualifica dei rifiuti ed il Piano di Gestione Operativa utilizzando le suddette schede revisionate;

con nota recepita al prot. n. 9949 del 13.02.2025 l'impresa ha trasmesso una nuova la relazione tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuti caso per caso ed il piano di Gestione Operativa che recepisce le modalità di trattamento di cui alle schede, come da ultima revisione, per aderire ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto standardizzati a livello regionale;

con mail del 05.02.2025, recepita al prot. n. 10015 del 14.02.2025, il comune ha comunicato che l'aumento di 10.000 euro dell'importo per il ripristino ambientale in caso di dismissione dell'impianto, già approvato con nota prot. n. 3033 del 21.01.2020, è coerente con gli interventi proposti;

con nota prot. n. 11985 del 20.02.2025 la Scrivente, in relazione alla documentazione sostitutiva trasmessa in data 13.02.2025, dall'impresa ha chiesto ad Arpav – Area Tecnica Gestionale - U.O. Economia Circolare, ciclo dei rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti l'emissione di un nuovo parere espresso ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006;

con nota prot. n. 12193 del 21.02.2025 l'impresa ha chiesto di rivalutare la possibilità che il quantitativo di 4.000 tonn di materiale in attesa di cessare la qualifica di rifiuto non sia conteggiato nel quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di 8.000 tonn;

con nota recepita al prot. n. 12723 del 25.02.2025, l' Arpav – Area Tecnica Gestionale - U.O. Economia Circolare, ciclo dei rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti ha trasmesso il proprio parere conclusivo in merito al recupero caso per caso dei rifiuti inerti identificati con i codici EER 170504 e 170302;

Ritenuto di acconsentire alla richiesta dell'impresa di non ritenere in messa in riserva R13 il materiale in attesa di cessare la qualifica di rifiuto, in quanto, richiamata anche la nota regionale prot. n. 124183 del 11.03.2024 (ns prot. n. 16422 del 11.03.2025), prima dell'esito delle verifiche chimico fisiche e prestazionali necessarie per la cessazione della qualifica di rifiuto con la redazione della dichiarazione di conformità, detti materiali, pur essendo a tutti gli effetti ancora rifiuti, non sono gestibili in operazioni R13 in quanto ancora pendente l'esito dell'operazione di recupero definitivo.

Ritenuto tuttavia di conteggiare tali quantitativi nel calcolo per l'ammontare della polizza fideiussoria di cui alla D.G.R.V. 2721/2014 in quanto qualora le verifiche chimiche e/o prestazionali dessero esito negativo, accertando la non conformità rispetto all'operazione di recupero definitivo, sarebbe necessario garantire il deposito di rifiuti non conformi in aree autorizzate allo stoccaggio.

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 02240003 emessa da HDI Assicurazioni SpA con scadenza il 22.11.2029 e validità fino al 22.11.2031.

Dato atto che la ditta l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001:2015 n. EMS 9488/S per esercizio di impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi attraverso le fasi di stoccaggio, messa in riserva, accorpamento, selezione, cernita, frantumazione, vagliatura e connessa produzione di aggregati riciclati, rilasciata il 02.05.2023. e con scadenza il 01.05.2026.

Atteso che con nota recepita al prot. 8299 del 10.02.2022 (poi seguita dalla nota assunta al prot. n. 14282 del 09.03.2022) L'impresa ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico, la relativa nota di accettazione e l'autodichiarazione del possesso dei requisiti.

Dato atto che è presente agli atti della Scrivente Amministrazione, trasmessa con nota recepita al prot. 12486 del 17.02.2023, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prott. nn. 58010 e 58011 del 29.08.2023.

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L.R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Vista inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 che ha annullato la prescrizione per cui "*Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della regione veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 52/2012*".

Ritenuto pertanto di annullare d'ufficio la prescrizione di cui al punto 36 della determina 26816/2023smi e, ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, aggiungere le prescrizioni di cui ai punti da 53 a 55 della presente determina.

Ritenuto di unificare nel presente provvedimento, che autorizza le modifiche richieste con istanza recepita prott. nn. 58010 e 58011 del 29.08.2023 anche le prescrizioni gestionali del precedente provvedimento prot. n. 26816 del 18.04.2023smi che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto al fine di consentire una maggiore chiarezza di lettura.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per L., e fissato al 01.03.2025, risulta rispettato.

DETERMINA

1. che l'impresa ECODEM S.r.l. (C.F. 04632600278), con sede legale in via Casai del Tau' 54 - 30026 Portogruaro (Ve), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25 della L.R. 3/2000, alla realizzazione del progetto di adeguamento tecnico - funzionale dell'impianto di recupero rifiuti sito in via Casai del Tau' 54 - 30026 Portogruaro (Ve) presentato con note recepite ai prott. nn. 58010 e 58011 del 29.08.2023 e alle successive integrazioni citate in premessa, per le attività di cui al successivo punto 17 esercitate nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica.

2. Le autorizzazioni prott. 26816 del 18.04.2023 e 74882 del 03.11.2023, di cui si richiamano integralmente le premesse, sono sostituite dal presente provvedimento dalla data di avvio dell'esercizio provvisorio.
3. la presente autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3, ha validità **fino al 22.11.2029** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda **almeno 180 giorni prima** dalla citata scadenza comprensiva della documentazione di cui al punto 74 lett. g).
4. L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire **entro 1 anno** dalla data del presente provvedimento e l'impianto deve essere messo in esercizio provvisorio **entro 3 anni** pena la decadenza automatica dello stesso. Eventuale proroga potrà essere concessa solo su motivata istanza.
5. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.

6. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione.
7. L'avvio dell'esercizio provvisorio della linea per il recupero dei rifiuti caso per caso è subordinata alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della L.R. 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
 - a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato, completo della fine lavori relativi alla barriera acustica e, se necessario, del certificato di agibilità;
 - b. data di avvio dell'esercizio della linea per il recupero caso per caso secondo la configurazione approvata;
 - c. conferma del nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di Legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;
 - d. Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto e da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste e relativo crono programma;
 - e. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
 - f. conferma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, di non sussistenza della delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.
8. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti e dei prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate alla Scrivente Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.
9. **Entro 180 giorni** dall'avvio dell'esercizio provvisorio, l'impresa dovrà presentare alla Scrivente Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L.R. 3/2000. Il collaudo dovrà essere effettuato da un professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata per la linea di recupero caso per caso, nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso e sul prodotto del trattamento.
10. **Nei successivi 90 giorni** verrà data comunicazione da parte della Scrivente Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al precedente punto, e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000. A tal fine la nota dovrà essere conservata unitamente al provvedimento. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.
11. Il Piano di Gestione operativa recepito al prot. n. 9949 del 13.02.2025 è approvato.
12. In ottemperanza alla condizione n. 2 del provvedimento prot. n. 5784 del 30.01.2024 di esclusione all'assoggettamento alla procedura di VIA, di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006, del progetto proposto l'impresa dovrà condurre una campagna di misure fonometriche ad impianti a pieno regime al fine di verificare l'impatto delle attività e degli impianti nei confronti dei recettori più vicini. Di tale campagna di misure dovrà essere prodotta, entro **90 giorni** dall'avvio dell'esercizio provvisorio, una relazione, redatta da tecnico competente in materia acustica, da inviare alla Scrivente, al Comune di Portogruaro e all'Arpav – Dipartimento Provinciale di Venezia. Almeno sette giorni prima dovranno essere comunicate alla Scrivente

Garanzie finanziarie

13. Entro **30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento l'impresa dovrà presentare le garanzie finanziarie dovute ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello** trasmesso unitamente al presente. L'importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile. La suddetta garanzia finanziaria deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Dovrà altresì essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).

14. Il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta l'**automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Portogruaro ed all'Arpav.
15. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento l'impresa è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e le quietanze di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
16. Entro il **30esimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001:2015, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, **entro 3 mesi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti ai limiti coperti dal massimale garantito.

Rifiuti

17. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R5^{Inerti}: trattamento di rifiuti inerti (codici EER 170101 – 170102 – 170103 - 170107 – 170302 - 170904 e 170504), costituito da attività interconnesse di selezione e cernita, triturazione e vagliatura, finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto in conformità ai requisiti di cui al D.M. 127/2024 (Linea di trattamento A);

R5^{Fresato}: consistente nella cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302, in conformità al D.M. 69/2018 (Linea di trattamento B);

R5 : consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi al parere di Arpav – Area Tecnica Gestionale - U.O. Economia Circolare, ciclo dei rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti recepito al prot .n. 12723 del 25.02.2025 ed allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante (Linea di trattamento C);

R12^{Accorpamento}: consistente nell'accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice EER ed analoghe caratteristiche chimico – fisiche e/o merceologiche, effettuato sui rifiuti conferiti in impianto e/o su rifiuti prodotti dalle successive operazioni;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altri impianti;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

18. La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dell'impianto di rifiuti conferiti e prodotti, non potrà superare le **8.000 tonn**. Il quantitativo di rifiuti prodotti non potrà comunque superare **20 tonn** nel rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
19. E' altresì autorizzato il deposito di **4.000 tonn** di materiale in attesa della dichiarazione di conformità che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto. Tale materiale dovrà essere stoccato nelle aree individuate nella planimetria e identificato con apposita cartellonistica.
20. Il quantitativo massimo di cui ai punti precedente resta comunque subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio delle aree dedicate nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
21. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare **5 metri**.
22. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **1.200 tonn/giorno** e le **93.000 tonn/anno**.

Prescrizioni operazioni

23. L'operazione di recupero R12^{Accorpamento}, consistente nell'accorpamento dei rifiuti, comporta, fatto salvo il punto 17, l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso

24. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo
25. Ogni singola partita di rifiuti identificati dal codice CER 170405 in ingresso, qualora sottoposta a solo R13, dovrà rispondere, prima di essere accorpate, alle caratteristiche analitiche richieste dall'impianto di trattamento finale. A tal fine, qualora sia richiesto dall'impianto di destino successivo, per ogni singola partita in ingresso dovrà essere accertato il rispetto del Test di Cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.1998
26. Le terre e rocce da scavo, CER 170405, dovranno essere accorpate in relazione ai limiti di concentrazione di cui alle colonne A e B di cui all'allegato 5 tabella 1 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
27. Le terre e rocce da scavo in ingresso, CER 170405, non potranno avere una concentrazione superiore al 20% di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale.

Cessazione della qualifica dei rifiuti

D.M. n. 127 del 28.06.2024 - Linea A

28. L'operazione di recupero R5^{inerti} dei codici EER 170101 – 170102 – 170103 - 170107 – 170302 - 170904 e 170504 dovrà rispettare le disposizioni del D.M. 127/2024.
29. La dichiarazione di conformità per il cessato rifiuto dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 127/2024.

D.M. n. 69 del 28.03.2018 – Linea B

30. L'operazione di recupero R5^{fresato} del codice EER 170302 dovrà rispettare le disposizioni del D.M. 69/2018.
31. La dichiarazione di conformità per il cessato rifiuto dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 69/2018

Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Linea C

32. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nel parere di Arpav prot .n. 12723 del 25.02.2025 **allegato** al presente.
33. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di end of waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
34. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, che devono essere ben identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
35. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
36. Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte è subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti.
37. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
38. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto prodotto e dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione una comunicazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
39. Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo al piano di gestione operativo (PGO).
40. Copia del PGO deve essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.

41. La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) di cui al Reg. 305/2011.
42. Ai sensi dell'art. 14bis comma 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, l'impresa dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

43. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della D.G.R.V. nr. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
44. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dall'impresa.
45. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
46. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
47. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012.
48. Qualora siano rinvenuti frammenti di materiali contenenti amianto (MCA), una volta confermata la presenza di amianto, il rifiuto dovrà essere considerato non conforme e gestito con le modalità di cui al punto 84. Il confezionamento dovrà essere effettuato a norma ai sensi della D.C.I 27.07.84 previo Piano di Lavoro approvato dal servizio SPISAL competente per territorio, ed il trasporto dovrà essere effettuato solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto.
49. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
50. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.

Prescrizioni rifiuti prodotti

51. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto xxx, sono riportati nella tabella 2 allegata.
52. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui alla tabella 2 allegata potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale

ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 18 Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

53. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017
54. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la tabella 3 allegata.
55. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella 4 allegata.
56. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
57. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
58. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

59. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
60. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
61. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai materiali in attesa di cessare la qualifica di rifiuto e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
62. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti, dei materiali in attesa di cessare la qualifica di rifiuto e dei cessati rifiuti non potrà superare **5 metri**, non deve dare origine a dispersioni in caso di vento e dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
63. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
64. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
65. La messa in riserva dei rifiuti prodotti soggetti a potenziale dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
66. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
67. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

68. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo “first in – first out”). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d’opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate
69. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Emissioni diffuse

70. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l’impianto, così come stabilito dall’art. 269, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006, l’impresa dovrà garantire che:
 - a) nelle fasi di movimentazione dei rifiuti, del materiale in attesa di cessare la qualifica di rifiuti e dei cessati rifiuti dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri.
 - b) nella movimentazione dei materiali polverulenti si dovrà mantenere la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri; deve inoltre essere assicurata nella fase di scarico la più bassa velocità tecnicamente possibile
 - c) gli impianti di vagliatura e frantumazione devono essere dotati di sistemi di bagnatura mediante nebulizzazione d’acqua;
 - d) i cumuli di rifiuti in attesa di trattamento, quelli di materiale già trattato e l’intera area destinata alle lavorazioni/movimentazione dei rifiuti devono essere dotati di idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d’acqua che provveda a mantenere le superfici costantemente umide;
 - e) devono essere presenti barriere arboree e/o protezione frangivento perimetrali in corrispondenza dei cumuli sfusi. L’altezza di tali barriere dovrà essere almeno due metri maggiore dell’altezza dei cumuli;
 - f) i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell’ambiente circostante;
 - g) deve essere presente un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall’impianto
 - h) tutte le operazioni manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al presente punto dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.
71. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs 152/2006, parte V – titolo II e III

Scarichi

72. L’impresa ECODEM S.r.l., secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge l’/le attività di cui al punto 6 dell’allegato F alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15. 05. 2012 s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto n. 107 del 05.11.2009.
73. L’autorizzazione costituisce anche autorizzazione agli scarichi, identificati con pozzetti fiscali n. 1 all’uscita del by – pass presente nella vasca di sedimentazione e n. 2 all’uscita del disoleatore, confluenti nel corso d’acqua superficiale denominato Canale Taù a norma dell’art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;
74. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) Le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna “scarico in acque superficiali” della tabella 1 dell’Allegato B alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
 - b) L’impresa è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità i pozzetti di campionamento posti immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, che devono essere forniti di idonea chiusura e provvisti di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in

ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.

- c) Il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di **almeno 48 ore**.
- d) Deve essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link: "<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-impres/acqua>", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
- e) Almeno ogni 180 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali.
- f) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quindici anni dalla loro data.
- g) Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, **almeno 60 e non più di 90 giorni** prima della scadenza, dovrà essere effettuata, da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi di scarico mediante un campione medio composito con le medesime caratteristiche e parametri di cui alla lett. e). il verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato- dovranno essere inviati alla Scrivente entro **7 giorni** dalla loro emissione.
- h) A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, L'impresa è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, L'impresa deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Prescrizioni generali

- 75. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 76. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 77. In ottemperanza alla condizione n. 1 del provvedimento prot. n. 5784 del 30.01.2024 di esclusione all'assoggettamento alla procedura di VIA, di cui al Titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006, del progetto proposto l'impresa, entro **90 giorni** dal ricevimento da parte delle Autorità Locali della Segnalazione di molestia olfattiva, dovrà attivarsi entro 24H per eliminare la fonte del disturbo olfattivo seguendo le indicazioni di cui al Decreto Direttoriale MinAmbiente n. 309 del 28.06.2023.
- 78. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 79. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante dell'impresa, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 80. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 81. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.

82. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
83. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
84. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
85. L'impresa dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D.Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
86. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
87. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
88. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
89. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
90. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di Portogruaro (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
91. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
92. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di L.. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
93. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
94. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
95. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

96. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio all'impresa Ecodem Srl e per la trasmissione all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia U.O. Controlli Ambientali e all'Arpav – Area Tecnica Gestionale - U.O. Economia Circolare, ciclo dei rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti, al Comune di Portogruaro (Ve), all'Ulss4 "Veneto Orientale" e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e Le Province di Belluno, Padova e Treviso.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente